

PRINCIPI DI DEONTOLOGIA NOTARILE

Nel quinquennio 1999/2003 il Consiglio Nazionale del Notariato ha adottato varie deliberazioni modificative dei principi di deontologia.

Con deliberazioni in data 25 marzo 2004 e 15 aprile 2004, è stato approvato un testo integrale aggiornato dei principi suddetti (parte descrittiva e parte precettiva) che viene trascritto qui di seguito.

S O M M A R I O

TITOLO I. - DELLA CONDOTTA

Capo I. - *Della vita pubblica e privata*

Sezione I. - Dei valori sociali

Sezione II. - Delle incompatibilità

Capo II. - *Del luogo di attività*

Sezione I. - Della sede e dello studio

Sezione II. - Dell'ufficio secondario

§ I. - Dell'ufficio secondario e del rapporto con lo studio

§ II. - Della illecita concorrenza mediante ufficio secondario

Capo III. - *Della concorrenza*

Sezione I. - Della illecita concorrenza

Sezione II. - Della pubblicità

Capo IV. - *Dei rapporti professionali*

Sezione I. - Dei rapporti interni

§ I. - Rapporti con i colleghi

§ II. - Rapporti con il Consiglio notarile

§ III. - Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato
e con la Cassa Nazionale del Notariato

§ IV. - Rapporti con praticanti, collaboratori e dipendenti

Sezione II. - Dei rapporti esterni

TITOLO II. - DELLA PRESTAZIONE

Capo I. - *Dell'incarico*

Sezione I. - Dell'astensione

Sezione II. - Della assunzione

Capo II. - *Della esecuzione*

Sezione I. - Della personalità e segretezza

§ 1. - Della personalità

§ 2. - Della segretezza

Sezione II. - Della imparzialità e degli altri doveri

Sezione III. - Dell'affidamento di somme

Capo III. - *Degli atti in generale*

Sezione I. - Della forma

Sezione II. - Del contenuto

Capo IV. - *Di alcune specie di atti*

Sezione I. - Degli atti relativi agli autoveicoli

§ I. - Del ricevimento degli atti

§ 2. - Dell'esercizio dell'attività professionale

Sezione II. - Delle vidimazioni

Sezione III. - Delle attività previste dalla legge n. 302/1998

PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI

TITOLO I DELLA CONDOTTA

Capo I - Della vita pubblica e privata

Sezione I Dei valori sociali

Nell'ambito della generale "funzione di mediazione", che si assegna alle professioni intellettuali nel nostro contesto sociale, la professione del notaio si caratterizza per una pluralità di aspetti. Essa si qualifica più propriamente come attività di "mediazione giuridica" alla quale il notaio - unitamente alle altre tradizionali professioni e funzioni giuridiche dell'avvocato e del magistrato - è chiamato nella congiunta e non separabile veste di pubblico ufficiale e di libero professionista. La normativa che lo riguarda - e con essa il profilo deontologico qui considerato - risulta così composta dall'unione di regole provenienti dall'aspetto libero-professionale con regole proprie della pubblica funzione esercitata, nella ricerca di un equilibrio di non sempre agevole composizione. In questa situazione la nozione di "mediazione giuridica" appare di particolare utilità come referente comune sia per la descrizione dei caratteri propri della professione notarile, sia ulteriormente per la individuazione dei principi fondamentali di deontologia professionale, intesa come "insieme delle regole di comportamento" alle quali i notai devono conformarsi nell'esercizio della professione.

Per il primo aspetto - di rilevanza descrittiva - viene in considerazione la posizione soggettiva del notaio, che si interpone tra la persona e l'ordinamento al fine di regolare gli interessi dei soggetti nell'ambito del sistema normativo e dei valori da esso garantiti, e reciprocamente di dare attuazione agli interessi di natura pubblica che in forma di vincoli e limitazioni l'ordinamento impone con ritmo crescente alla autonomia dei privati, demandandone al notaio la tutela e il controllo. La posizione relativa alle persone si specifica ulteriormente per la normale presenza di una pluralità di soggetti portatori di distinti interessi dei quali il notaio deve tenere conto, assicurandone condizioni di sostanziale eguaglianza rispetto a possibili situazioni di disparità.

Viene altresì in considerazione il profilo propriamente giuridico della funzione di mediazione del notaio, per il controllo di legalità sempre connesso al suo operare - e special-

mente all'attività di "ricevimento" degli atti (artt. 1 e 28 L.N.) - nell'esercizio di una funzione che lo avvicina e nel contempo lo distingue dal magistrato per la riconosciuta finalità di prevenire l'insorgere di liti e le contestazioni tra le parti. Deve essere infine sottolineata la indefettibile "funzione interpretativa" che compete al notaio all'interno del sistema di diritto positivo in cui è chiamato ad operare. L'attività che ne consegue - nella quale confluiscono i due profili della "interpretazione" vera e propria e della "applicazione" della legge - si caratterizza per pienezza di contenuti ed autonomia decisionale del notaio che, con l'indicato limite, può svolgersi anche in forme propositive o creative di schemi negoziali adeguati alle rinnovate richieste delle parti e alle esigenze di sviluppo del contesto sociale in cui opera. E ciò già risulta con chiarezza dalla osservazione delle esperienze e dei risultati maturati negli anni dalla c.d. "prassi notarile". L'attività propriamente "applicativa" del notaio deve così qualificarsi come strumento attuativo di questi valori, ponendosi a loro tutela e garanzia e cercando di rimuovere gli ostacoli che possano limitarne o escluderne la realizzazione.

Da questa sintetica descrizione è possibile ricavare le condizioni personali e i generali comportamenti ai quali il notaio deve conformare la propria condotta "nella vita pubblica e privata" per un corretto esercizio professionale e la cui inosservanza compromette "la sua dignità e reputazione" nonché, e in special modo, "il decoro e prestigio della classe notarile" (art. 147 L.N.).

Si ha riguardo in modo particolare alle condizioni di "indipendenza" e di "imparzialità" delle quali - se pure normativamente contemplate per specifiche applicazioni (cfr. ad es. art. 28 L.N.) - spetta soltanto al notaio perseguire il sostanziale rispetto, garantendole da ogni forma di compromissione, ma specialmente da commistioni tra professione ed affari o da influenze di parti che si trovino in posizioni di dominanza. Per l'aspetto propriamente giuridico si richiede essenzialmente al notaio il costante aggiornamento della preparazione professionale in tutti i profili che la riguardano, anche al fine di una tendenziale completezza del proprio ruolo professionale rispetto alla competenza settoriale di altre professioni. Sul piano della responsabilità ne consegue l'esigenza che egli si ponga nelle condizioni di rispondere in modo adeguato - con speciale riguardo a forme di assicurazione di contenuto specifico e possibilmente uniforme nell'ambito della categoria - per i rischi inerenti all'esercizio dell'attività professionale.

1. - Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi.

Il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della legge in ogni manifestazione della propria attività professionale, ricercando le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo ministero.

2. - Il notaio deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie giuridiche che la riguardano. Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale.

3. - Il notaio deve poter rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assi-

curative, per i rischi inerenti all'esercizio della professione.

Sezione II Delle incompatibilità

Con l'istituto della incompatibilità previsto dall'art. 2 L.N. si è voluto tutelare il regolare svolgimento dell'ufficio di notaio, impedendo che in una stessa persona si cumulino altri incarichi (professioni o funzioni) suscettibili di venire in conflitto con la funzione propria del notaio. La previsione della norma - la cui violazione, secondo l'art. 32, co. 1, n. 1 L.N. pur comporta la grave sanzione della rimozione dall'ufficio - non realizza peraltro una tutela giuridica completa dell'interesse che si vuole tutelare, in quanto è indirizzo costante della giurisprudenza (arg. art. 33 L.N.) che il venir meno della causa di incompatibilità determina l'estinzione del procedimento di rimozione, anche se si verifichi nel corso del procedimento stesso. E se ne ritrova la ratio nella preminente esigenza di rimuovere ogni ostacolo al regolare funzionamento dell'ufficio notarile, indipendentemente dalla affermazione di responsabilità del soggetto interessato.

Può così accadere - e viene da più parti segnalato - che il notaio che si trovi in una situazione di incompatibilità persista in essa, confidando sul fatto che, se perseguito per rimozione, potrà in ogni momento bloccare il procedimento con una discrezionale cessazione della situazione stessa di incompatibilità; e con l'ulteriore possibilità di sfruttare i prevedibili tempi del procedimento per prolungare la situazione di illiceità. Se si considera che l'interesse generale tutelato dalla norma sulla incompatibilità può comprendere anche la tutela del prestigio e del decoro della categoria, che può essere così medio tempore violato indipendentemente dalle vicende del procedimento di rimozione, si comprende come la lacuna normativa tra questo procedimento e quello disciplinare previsto dall'art. 147 L.N. debba essere coperta con un principio di deontologia. Con previsione espressa del dovere di procedere disciplinarmente nei confronti del notaio che si ponga nell'esercizio di una attività - e non nella sola astratta situazione contemplata dall'art. 2 L.N. - ritenuta incompatibile con il suo ufficio, se ne possa derivare pregiudizio per il prestigio e il decoro della categoria.

Per la individuazione delle ipotesi concrete di incompatibilità, dalle quali può derivare anche la sanzione disciplinare, si ritiene opportuno fare riferimento in linea orientativa alle numerose indicazioni del Consiglio Nazionale al riguardo.

4. - Il notaio deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, le funzioni o le attività qualificate incompatibili con l'ufficio di notaio, se per le prevedibili modalità di svolgimento possano derivare conseguenze pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria.

Capo II - Del luogo di attività

Sezione I Della sede e dello studio

L'attività del notaio trova nel collegamento con la "sede" una delle manifestazioni principali della funzione pubblica. E' nella sede infatti che egli deve svolgere il proprio ufficio, con carattere di regolarità e continuità (art. 26, co. 1 L.N.), traendone la giusta remunerazione senza che alcuno possa fargli illecita concorrenza. A tale fine, e come condizione per la stessa iscrizione a ruolo (art. 24 L.N.), il notaio deve, nel Comune o nella frazione assegnatagli, aprire e tenere studio aperto, con deposito degli atti, registri e repertori notarili (art. 26, co. 1 L.N. e art. 47, co. 1 R.N.). Se la prova della apertura dello studio è rimessa a certificazione sindacale (art. 47, co. 2 R.N.), è invece compito della stessa categoria notarile, e per essa del Consiglio Nazionale, indicare i requisiti necessari per qualificare idoneo lo studio destinato all'ufficio che in esso si deve svolgere.

Idoneità da valutare sotto un duplice profilo: della tutela del decoro della funzione notarile che già in questo momento costitutivo deve ritenersi vincolante; della rispondenza alle esigenze del buon funzionamento dell'ufficio.

Per il primo profilo la frequente presenza di studi fittizi, tali soltanto di nome, allocati senza alcun carattere di autonomia e individuazione logistica, spesso precariamente "appoggiati" presso altre strutture o promiscui ad esse senza adeguata riconoscibilità, determina la violazione del dovere di decoro che accompagna ogni momento della funzione notarile e si estende all'ufficio pubblico ad essa inerente. E l'interesse pubblico è sottolineato dalla previsione di contribuzioni della Cassa Nazionale del Notariato per l'apertura dello studio nonché dall'istituto stesso della integrazione.

Per il secondo profilo la frequenza di situazioni di precarietà e del rispetto meramente formale del dovere di apertura dello studio inducono a richiedere la presenza di una sia pur modesta struttura organizzativa propria del notaio, atta a soddisfare prontamente e già dal suo costituirsi le richieste di prestazione notarile. Struttura da valutare sia per predisposizione di mezzi, a diretta utilizzazione del cliente - ma senza pretendere che con detti mezzi si esaurisca nello studio tutta l'attività interna di preparazione del lavoro - sia specialmente per presenza fisica e disponibilità del notaio, tale da soddisfare con l'ausilio dei suoi collaboratori la nozione di studio aperto nel significato comune della espressione.

Queste situazioni divengono ancora più gravi se, dopo la fase di apertura dello studio, si prolungano nel tempo, venendo così a violare l'ulteriore dovere di tenere studio aperto, senza quelle giustificazioni che talvolta possono rinvenirsi nella fase di apertura. Si innesta qui, a fianco della nozione di "studio idoneo", il dovere di "assistere personalmente allo studio". Il limite minimo che si ritrova nella norma (art. 45 R.N.) non può ritenersi sempre sufficiente a soddisfare le esigenze via via crescenti della società attuale e, d'altro canto, la rigidità del procedimento non consente un rapido adattamento, pure auspicabile, alle mutate esigenze.

Spetta pertanto alle regole di deontologia anticipare questo adattamento, prescrivendo

ai notai un più intenso dovere di assistenza allo studio e facendo carico ai Consigli notarili di quantificarlo a seconda delle esigenze locali, e di proporre quindi l'allineamento ad esso delle prescrizioni del Presidente della Corte di Appello. Le nozioni di "regolarità e continuità" quali requisiti non defettibili dello svolgimento dell'ufficio notarile, certamente legittimano interventi in questa direzione. Il collegamento di partenza tra "funzione pubblica" e "sede notarile" e quello derivato tra "sede notarile" e "studio" conduce ad un'ultima constatazione: della necessaria unicità dello "studio notarile" in quanto collegato in relazione funzionale alla unicità della sede assegnata.

5. - Il notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio e la custodia degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo studio in modo da garantire una effettiva disponibilità al servizio, con la presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze della sede.

6. - Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio è tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni annualmente impartite dai Consigli notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 45, co. 2 R.N. e di ogni altro elemento.

Il Consiglio notarile propone annualmente al Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati.

Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio è tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori dalla sede ai singoli casi in cui ne sia specificamente richiesto.

7. - In ragione della unicità della sede notarile e del diretto collegamento tra sede e studio, è fatto divieto di tenere aperto altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede.

Il Consiglio notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di specifici settori di attività, può consentire l'utilizzazione di locali separati dallo studio.

8. - I Consigli notarili, oltre quanto già previsto negli articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una costante vigilanza sul rispetto delle regole sopraindicate e, se richiesti, ad interporvi per rimuovere ogni ostacolo all'effettivo esercizio della professione.

Sezione II Dell'ufficio secondario

Se l'assistenza personale allo studio si pone quale elemento centrale di distribuzione su base territoriale della pubblica funzione demandata al notaio, essa tuttavia può non esaurire la portata della sua attività complessiva, per la quale la qualifica di pubblica funzione si congiunge con quella di libera professione. Il carattere "professionale", pur riconosciuto da dottrina e giurisprudenza nel silenzio della legge notarile al riguardo, ha avuto espresso riconoscimento sul piano della formula legislativa con la legge n. 220/1991, che all'art. 15 qualifica il Consiglio Nazionale "ordine professionale della categoria". Va quindi riaffermato alla luce di questa formulazione - secondo taluno di portata innovativa - il diritto del notaio quale libero professionista di svolgere la propria attività anche con particolare intensità, senza che per converso la proficuità derivante

dal suo esercizio possa ritenersi illegittima per riflesso sulla minore intensità di lavoro degli altri notai.

La congiunzione "pubblico ufficiale"-"libero professionista" produce però un effetto determinante della prima qualifica sulla seconda: la libera professionalità del notaio si differenzia nettamente da quella di tutti gli altri professionisti; è, come specie, un unicum rispetto al genere; ciò perché lo stato di pubblico ufficiale, che è prioritario, plasma il lato professionale, derivando questo da quello. La conseguenza più appariscente è una limitazione della attività professionale in quanto destinata necessariamente a subire le restrizioni specifiche che regolano la funzione pubblica. La libertà professionale del notaio subisce quindi le limitazioni di luogo e di tempo che regolano l'esercizio della pubblica funzione. Fra queste spicca, per importanza, la funzione della sede, con i suoi obblighi di assistenza.

La distribuzione del notaio sul territorio è disposta innanzitutto nell'interesse del cittadino-utente ed in funzione di assicurare una agevole accessibilità al pubblico ufficiale. Questo comporta che nei giorni di assistenza obbligatoria al notaio non possa assistere ad altri studi, pena il venir meno alla assistenza effettiva alla sede (fatta salva l'ipotesi eccezionale di cui al secondo comma dell'art. 26 l.n.).

In sostanza la competenza territoriale del notaio, che è rapportata al Distretto, subisce una limitazione temporale: nei giorni stabiliti per l'assistenza alla sede la competenza viene ristretta alla sede, salva, come si è detto, l'eccezione di legge.

Questo significa, da un lato, che nei giorni liberi il notaio può assistere ad altri uffici e, dall'altro, che l'assistenza a questi altri uffici, che il codice definisce secondari, ha la stessa natura ed è soggetta agli stessi obblighi di quella prestata alla sede: è sempre esercizio dell'attività notarile. Come tale quindi comporta l'identico obbligo di assistenza personale, di indagine personale, di adeguamento personale della volontà delle parti.

Un corretto esercizio di questa possibilità espansiva della attività notarile non può che soddisfare il pubblico interesse che, come si è detto, sta alla base della distribuzione territoriale del notariato.

Essa richiede però un rinnovato impegno dei Consigli notarili, specie nella fase di iniziale applicazione della norma deontologica nella sua attuale formulazione.

Se i giorni di assistenza alla sede sono, da un lato, la discriminante per colpire di illiceità (deontologica) la attività fuori sede e, dall'altro, l'elemento per la individuazione dei giorni di lecita assistenza fuori sede, la determinazione di questi giorni (di assistenza alla sede) assume una estrema rilevanza, non solo deontologica; ne consegue che i Consigli devono, tutti, riesaminare la normativa esistente in materia, attivando le procedure modificative del caso.

Devono pertanto i Consigli innanzitutto rivedere quelle normative che limitano l'assistenza ad alcune ore del giorno: l'assistenza deve svolgersi per l'intera giornata lavora-

tiva; questo sia per evitare facili abusi sia per la stessa dignità della sede.

Il numero dei giorni di assistenza alla sede, tenuto conto anche del numero dei posti assegnati, deve essere tale da assicurare un corretto soddisfacimento delle esigenze del pubblico. Considerata la situazione attuale è presumibile quindi che per molte sedi si debba proporre un aumento dei giorni di assistenza, e ciò anche ai fini di evitare un eccessivo proliferare degli studi secondari a danno della sede. Viceversa ove il numero dei giorni di assistenza appaia eccessivo rispetto alle esigenze locali la proposta deve agire in senso inverso, in modo da permettere che anche qui, tramite gli uffici secondari, il servizio possa essere messo a regolare disposizione nei Comuni che ne sono sprovvisti.

In quest'opera di revisione dei giorni di assistenza i consigli devono porre particolare attenzione ad una anomalia oggi esistente nel sistema ed adoperarsi per eliminarla.

Per un elevato numero di sedi notarili, certamente una forte maggioranza, l'assistenza è stabilita per un certo numero di giorni alla settimana, determinati nominativamente. Come è facilmente intuibile, sul piano puramente astratto si potrebbe legittimamente verificare in tali sedi che nei restanti giorni non vi sia alcun notaio in servizio. I Consigli devono quindi adoperarsi concordando con i Notai una distribuzione delle presenze in modo da coprire tutte le giornate settimanali.

Nota

La Sezione II - Dell'ufficio secondario-, nel testo attuale, è stata deliberata dal C.N.N. il 28 marzo 2003 in modificazione del previgente testo approvato con deliberazione del 24 febbraio 1994.

Le innovazioni introdotte, maturate dall'esperienza di una applicazione quasi decennale, sono principalmente due, una di natura formale ed una di natura sostanziale.

Quella formale è terminologica: la possibilità per il notaio di svolgere la propria attività anche in un ufficio diverso dalla sede era già prevista nel vecchio testo, e questo ufficio veniva denominato "recapito".

Alla luce dell'esperienza maturata è apparso chiaro che tale definizione non corrispondeva alla realtà del fenomeno: continuare a definire un recapito questo altro ufficio era una forzatura letterale, inutile ed equivoca in quanto le situazioni di fatto così definite erano ben diverse dalla previsione di cui all'art. 48 reg. not. alla quale invece si confaceva il termine. Questo termine è stato quindi abbandonato, sostituendolo con quello di "ufficio secondario" più rispondente al fenomeno considerato.

La seconda innovazione, di natura sostanziale, consiste nella identificazione dei limiti di legittimità dell'ufficio secondario con il ricorso a criteri temporali, anziché quantitativi.

Con la disciplina previgente il lavoro svolto nell'ufficio "recapito" doveva restare, salvo casi eccezionali, in un certo rapporto rispetto a quello svolto nella sede, secondo parametri da stabilirsi dal Consiglio distrettuale. Con la nuova regolamentazione di criterio di riferimento non è più la quantità del lavoro svolto in sede ma quello che è il primo obbligo della funzione notarile e cioè la assistenza alla sede. Non essendo conciliabile la assistenza alla sede con la contemporanea assistenza ad altro ufficio fuori sede, la assistenza all'ufficio secondario potrà solo aversi nei giorni non dedicati obbligatoriamente alla sede.

§ 1 - Dell'ufficio secondario e del rapporto con lo studio.

9. - E' vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede.

10. - E' vietata l'apertura di ufficio secondario in più di un Comune sede notarile. Equivale all'ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato. Ai fini del presente divieto non è considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al periodo di vacanza della sede stessa.

11. - I Consigli distrettuali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, possono vietare l'apertura di uffici secondari in sedi nelle quali la media repertoriale realizzata nell'anno precedente dai notai che ne sono titolari sia inferiore alla media repertoriale del distretto.

12. - Qualsiasi segnalazione dell'ufficio secondario deve riportarne specifica indicazione nonché riportare l'indicazione della sede del notaio.

13. - Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio notarile l'esistenza di uffici secondari e a fornire, su richiesta dello stesso, ogni informazione, anche mediante consegna di documenti, relativa alla attività svolta nell'ufficio secondario.

14. - E' vietato al notaio trasferire anche occasionalmente nell'ufficio secondario gli atti, i registri e i repertori da custodirsi presso lo studio.

15. - Le associazioni di notai costituite ai sensi dell'art. 82 L.N. non devono essere strumento di elusione della normativa sugli uffici secondari.

§ 2 - Della illecita concorrenza mediante ufficio secondario.

16. - L'utilizzazione dell'ufficio secondario nelle condizioni indicate nei casi seguenti configura comunque ipotesi di illecita concorrenza.

a) L'apertura, da parte del notaio trasferito, di un ufficio secondario nella sede precedente, salva l'esigenza, da valutarsi dal Consiglio notarile, di assicurare il pubblico servizio per il periodo in cui la sede predetta resti vacante.

b) L'apertura di un ufficio secondario presso lo studio di un notaio cessato o defunto utilizzando, anche parzialmente, la struttura organizzativa.

c) Lo svolgimento del servizio protesti in maniera stabile fuori della propria sede in Comuni sedi di altri notai che possano provvedervi, salvo che ciò avvenga in esecuzione di apposita delibera adottata dal Consiglio notarile per la distribuzione del servizio.

Sezione I Della illecita concorrenza

La nozione di "illecita concorrenza" è venuta ad assumere nel tempo un contenuto sempre più ampio e dettagliato che dalla originaria ipotesi di "riduzioni di onorari e diritti accessori" (art. 147 L.N.), si è in seguito estesa al servirsi "dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità" e, con locuzione residuale, "di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile" (art. 14, co. 1 R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666). Su questi riferimenti normativi ha avuto diverse occasioni di intervento la giurisprudenza, sia per precisare la natura e i caratteri della nozione e il suo rapporto con la restante normativa professionale, sia per meglio definire le singole fattispecie previste. Occorre infine tenere conto di tutta l'elaborazione formatasi all'interno della categoria, sia in sede applicativa del potere disciplinare riconosciute per legge, sia in sede propositiva con la rilevazione di una serie di fattispecie concrete derivate dalla prassi operativa dei notai, dall'esperienza dei Consigli notarili e dal lavoro di elaborazione e di sintesi del Consiglio nazionale.

In questa articolata situazione l'operazione principale da compiere sul piano deontologico è quella di riordinare l'intera materia in un quadro unitario e sistematico che tenga conto di tutte le componenti che si sono indicate. Esigenza fortemente avvertita nella categoria, la quale ha da più parti segnalato come la mancata indicazione di regole applicative abbia causato incertezze sul comportamento da tenere, sia ai notai destinatari sia ai Consigli notarili per l'attuazione del loro dovere di controllo.

Alle fattispecie già normativamente previste (riduzioni di onorari; opera di procacciatori; pubblicità) - che peraltro si presentano spesso in forme applicative assai diverse da quelle originariamente contemplate dal legislatore - se ne è aggiunta un'altra - segnalata dalla esperienza più recente - riconducibile sotto la qualifica dei "comportamenti frettolosi o compiacenti". In essa la riprovevolezza dei comportamenti - generalmente connessi al modo di eseguire la prestazione - è forse meno evidente se riferita ad una singola prestazione ma il loro abituale e continuativo impiego diventa decisivo di forme di accaparramento, specialmente nella società contemporanea influenzata dalla fretteolosità delle operazioni e dalla acquiescenza del professionista. Si tratta infatti normalmente di minori oneri di collaborazione (documentazione) richiesti alle parti; di omissione di adempimenti pur doverosi e in genere di omissione di una adeguata attività preparatoria, che determina nel cliente una falsa immagine di rapidità ed efficienza del notaio.

Per ciascuna delle fattispecie generali di illecita concorrenza così individuate si sono indicati l'ampiezza di contenuto e i requisiti di esistenza, facendo ad essi seguire - a titolo esemplificativo e di orientamento - una elencazione di possibili ipotesi ricorrenti secondo i dati tratti dall'esperienza maturata nella giurisprudenza e nella categoria. Si tratta spesso di comportamenti già contemplati sotto l'aspetto deontologico per altri profili ma che per le particolari condizioni in cui si pongono sono idonei a configurarsi anche come casi di illecita concorrenza.

Ed è appena il caso di aggiungere che diverse altre ipotesi specifiche qui non previste sono rinvenibili in altre parti dei "principi di deontologia", in ragione di una prevalente competenza per materia rispetto alla presente parte generale (così ad es. in materia di recapiti, di autoveicoli e di contenuto degli atti).

Una posizione distinta nella trattazione si è assegnata alla "pubblicità", nella considerazione che in essa si cumulano forme lecite e forme illecite, con la necessità di una più articolata regolamentazione; e che, a differenza dalle altre fattispecie, essa tende solamente in modo indiretto all'acquisizione o all'accaparramento di clientela.

17. - Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza - oltre all'ipotesi residuale dell'impiego "di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile" - i seguenti comportamenti.

a) La riduzione, non occasionale o persistente, del compenso complessivamente dovuto o la sua irregolare documentazione.

Vi rientrano a titolo esemplificativo:

la percezione o enunciazione di onorari, diritti, accessori e compensi in misura inferiore a quella stabilita dalla tariffa notarile secondo i criteri applicativi dei Consigli notarili;

la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese;

l'annotazione a repertorio di onorari minori o ridotti rispetto a quelli spettanti in base alla natura dell'atto; l'omessa annotazione di alcune specie di atti in difformità dalle indicazioni degli organi di categoria.

b) Il servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o l'utilizzazione di situazioni equivalenti.

La fattispecie relativa al procacciatore di clienti si realizza per la presenza congiunta a) dell'opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a scegliere un determinato notaio; b) di un atteggiamento attivo del notaio mediante conferimento al procacciatore dell'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti. Sono elementi che a titolo esemplificativo denotano il possibile realizzarsi della fattispecie: la concentrazione su uno stesso notaio di designazioni relative a gruppi di atti riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.); l'inserimento del nome del notaio in moduli o formulari predisposti; l'assunzione di personale impiegato presso altro notaio, o recentemente dimessosi, specialmente se in contatto diretto con la clientela, salvo il consenso del notaio interessato; la collaborazione di dipendenti di Enti o Uffici il cui contatto con il pubblico possa favorire forme di procacciamento di clienti.

L'altra fattispecie prevista, della utilizzazione di situazioni equivalenti, può verificarsi nel caso di preesistenza di aggregati di potenziale clientela e di fattivo comportamento del notaio per accaparrarli. In questi casi l'esistenza dell'accordo tra procacciatore e notaio, necessaria per configurare la fattispecie, è già per sé dimostrata dal subingresso del notaio nella situazione preconstituita. Vi possono rientrare, a titolo esemplificativo, la c.d. "rilevazione onerosa di studio notarile"; il periodico e continuativo svolgimento di prestazioni presso organizzazioni o studi di professionisti; la utilizzazione di organismi rappresentativi di altre categorie con offerta di prestazioni di assistenza e consulenza.

c) L'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti.

La fattispecie si realizza in presenza di comportamenti non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso cui il notaio è tenuto nella esecuzione della prestazione, se da essi derivano fenomeni di accaparramento in favore del notaio negligente.

La varietà delle forme che possono assumere la fretteolosità o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza:

mancata indagine sui poteri di rappresentanza, sulla legittimazione delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di famiglia;

utilizzazione della clausola di esonero da responsabilità;

omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente (in ordine ad es. alla identità e all'indagine sulla volontà delle parti);

offerta di servizi non rientranti nel normale esercizio dell'attività notarile (ad es. finanziamenti e anticipazioni di somme; particolari assistenze e garanzie di speditezza ed esito favorevole di pratiche presso uffici fiscali, banche, enti pubblici e simili);

rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento dell'atto.

d) L'utilizzazione dell'ufficio secondario nelle condizioni indicate nell'articolo 16.

Sezione II Della pubblicità

La presenza, nella normativa sull'ordinamento del notariato, di un espresso divieto di servirsi di mezzi di pubblicità (art. 14, co. 2 R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666) si pone quale dato decisivo per orientare i principi di deontologia in materia, e nel contempo per non farsi carico, se non in via incidentale, del dibattito sulla opportunità del suo mantenimento, che si riscontra assai vivace presso altre professioni, nelle quali peraltro il divieto stesso si fonda - in modo prevalente o esclusivo - solamente sulla forza di sia pur consolidate tradizioni.

Va tenuto inoltre presente che il divieto si estende dalla "pubblicità" ai semplici "richiami", ad essa coordinati nella espressione normativa, dalla quale si ricava una complessiva nozione molto ampia e singolarmente affine - dato il tempo intercorso - con la più recente definizione di "pubblicità" contenuta in un testo normativo, secondo la quale è considerata "pubblicità" qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, anche nell'esercizio di un'attività professionale allo scopo di promuovere la prestazione di servizi (art. 2 D.lg. 25 gennaio 1992, n. 74). La sua intrinseca natura promozionale fa sì che essa sia naturalmente preordinata alla concorrenza - e per ciò vietata dalla norma dettata per il notaio - senza necessità di dimostrazione caso per caso della idoneità teleologica al fine prefissato, della acquisizione (o, in forma più grave, dell'accaparramento) della clientela.

Deve peraltro essere tenuto in considerazione l'interesse del pubblico quale presupposto della diffusione di informazioni lecite concernenti il singolo notaio. Sono pertanto espressamente ammesse quelle indicazioni che corrispondono a tale interesse.

Esula dal concetto di pubblicità informativa qualsiasi notizia che possa determinare sollecitazione del pubblico.

Resta così ricompresa nel divieto ogni forma di pubblicità, o di richiamo, delle qualità personali, dello studio professionale e della attività svolta (c.d. pubblicità diretta), ivi comprese le c.d. specializzazioni (settori di lavoro nei quali si ritiene di possedere particolare competenza) che - pur avvertite come opportune in altre professioni - per il notaio contrastano altresì con il generale dovere di prestazione.

Da questo quadro deriva sul piano deontologico la duplice esigenza a) di precisare caratteristiche e modalità di impiego di alcuni mezzi di informazione sicuramente legittimi (quali ad es., targhe, carte intestate, rubriche telefoniche) per vietarne l'uso distorto che l'esperienza in alcuni casi segnala; b) di indicare a titolo esemplificativo alcuni comportamenti, anch'essi derivati dalla esperienza, che, configurando sicure forme di pubblicità (o di richiamo) nel senso indicato, devono per ciò solo e senza condizioni ritenersi vietati.

Si sottraggono invece al divieto per un lato quelle forme di pubblicità c.d. istituzionale, attuate dagli organi istituzionali della categoria per migliorare la conoscenza esterna e l'immagine sociale della professione di notaio; e per altro lato - quale innovazione permissiva nella linea di un dovere di informazione già presente nella normativa (cfr. art. 24, co. 3 L.N.; art. 48 R.N.) e direttamente connesso alla funzione notarile - possibili forme controllate ed uniformi di informazione pubblica sulla apertura dell'ufficio notarile nella sede assegnata, secondo modalità già attuate presso alcuni notariati stranieri. La idoneità di questa informazione, meramente conoscitiva e "di avvio", potendo variare in relazione ai luoghi e alle altre circostanze, deve essere valutata e controllata direttamente dai Consigli notarili, a cura dei quali deve essere attuata secondo modelli obiettivi ed uniformi.

Oltre a queste forme consuete di pubblicità occorre valutare anche la rilevanza ai fini di pubblicità di un fenomeno tipico della nostra epoca, e la cui entità è attualmente ben diversa da quella del tempo a cui risale la norma sul divieto. La straordinaria diffusione dei mezzi di comunicazione di massa produce normalmente per chi vi acceda quale autore di comunicazione - e quindi anche per il notaio - una notorietà professionale quanto meno equiparabile sul piano degli effetti a quella derivante dalla pubblicità vera e propria (c.d. pubblicità indiretta). Le forme più ricorrenti di questo fenomeno sono costituite dalla partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche; dal rilascio di interviste; dalla stessa partecipazione alla vita pubblica, sia essa politica, amministrativa, religiosa, scientifica o artistica, che utilizzi questi mezzi di comunicazione, secondo una casistica molto ampia e di difficile delimitazione.

La valutazione ai fini di deontologia di questi comportamenti si presenta di particolare delicatezza, in quanto deve tenere conto di altri elementi concorrenti, quali il diritto, costituzionalmente garantito, di manifestazione del pensiero; la diversità di campo rispetto alla materia giuridico-notarile; l'occasionalità del comportamento; il profilo del merito nel quale spesso occorre entrare; l'uso non strumentale del mezzo di comunicazione; l'immagine positiva che può derivarne della figura generale del notaio.

Si possono così dettare al riguardo soltanto criteri indicativi, che consistono essenzial-

mente nel valutare a) il profilo della concorrenza per la presenza di segnali di sollecitazione pubblica o di uso strumentale del mezzo di comunicazione tali da rifluire in forme vietate di pubblicità; b) il profilo generale della tutela del prestigio e del decoro della categoria che non deve comunque essere pregiudicato. La varietà delle situazioni prevedibili e l'esigenza di un tempestivo intervento, in considerazione della loro velocità di diffusione, a livello nazionale o locale, richiedono da parte dei Consigli notarili di attenersi a questi criteri, svolgendo una attenta vigilanza, in applicazione del generale dovere istituzionale; e da parte dei notai una tempestiva informazione dei Consigli, in adempimento del loro generale dovere di collaborazione inteso ad assicurare che detta vigilanza si svolga nel modo più efficace (a.4.1.).

18. - E' ammessa la pubblicità esclusivamente informativa, intendendosi per tale la diffusione di informazioni che riguardino il singolo notaio, la cui conoscenza risponda all'interesse del pubblico.

19. - In applicazione della normativa vigente è vietato al notaio:

a) Esporre targhe (tabella) e avvisi al di fuori dai casi previsti o inusuali per dimensioni, indicazioni, segni grafici e altre caratteristiche; consentire la persistente esposizione accanto alla propria di targhe e avvisi riguardanti notai cessati dalla attività o trasferitisi in altri locali di studio.

b) Inserire nella carta intestata e nella modulistica di ufficio, anche con mezzi informatici, indicazioni diverse da quelle inerenti all'esercizio professionale e titoli diversi da quelli legalmente riconosciuti nel campo giuridico, indicazioni sulla organizzazione dello studio, sulla attività svolta o su qualità personali che riguardino campi o materie facenti parte del normale bagaglio scientifico e culturale del notaio.

c) Indicare il proprio nominativo in rubriche anche telefoniche (alfabetiche o per categoria) con caratteri a particolare risalto o informazioni particolari.

d) Fare annunci sulla stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa e porre in essere altre forme indifferenziate di sollecitazione della clientela. E' consentita la informazione pubblica della apertura dello studio nella sede assegnata, anche per trasferimento da altro Distretto, da richiedere al momento della iscrizione al Consiglio notarile, che deve prontamente provvedervi a spese del notaio secondo forme e modelli obiettivi ed uniformi che tengano conto delle situazioni locali.

e) Prestare qualsiasi forma di collaborazione all'inserimento del proprio nome in elenchi, periodici, guide e altre pubblicazioni analoghe che non riportino tutti i nomi dei notai del Distretto; e nel caso in cui ugualmente avvenga non operare per far cessare dette forme di pubblicazione.

20. - Il notaio è inoltre tenuto a informare il Consiglio notarile della partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche anche in forma di intervista, nonché, di altri fatti di rilievo dai quali possano derivare occasioni di notorietà professionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

Il Consiglio notarile, nella valutazione di questi comportamenti, deve controllare soprattutto a) che non contengano informazioni relative alle qualità personali, allo studio professionale e alla attività svolta dal notaio e che comunque non facciano un uso strumentale del mezzo di comunicazione; b) che per le circostanze di svolgimento, per l'immagine generale che si offre della figura del notaio e per la qualità e attendibilità della informazione non possano ledere il prestigio e il decoro della categoria, tenendo conto quali elementi giustificativi della occasionalità del comportamento, della diversità della materia trattata rispetto a quella giuridico-notarile, della non utilizzazione del titolo di "notaio" e dell'aver fatto cessare le ragioni del rilievo

21. - E' ammesso che il notaio utilizzi la rete Internet per fornire al pubblico le sole informazioni la cui conoscenza corrisponda all'interesse del medesimo.

In tal caso il notaio deve preventivamente comunicare l'indirizzo del relativo sito Internet al Consiglio Distrettuale che effettuerà gli opportuni controlli.

Capo IV - Dei rapporti professionali

Sezione I Dei rapporti interni

L'esigenza di intervenire con regole deontologiche nei rapporti professionali del notaio si avverte specialmente per quelli riguardanti i soggetti non appartenenti alla categoria (o comunque ad essa non legati da particolari vincoli) - c.d. rapporti esterni - dei quali la società contemporanea segnala e lascia prevedere una importanza crescente e con essa il progressivo coinvolgimento di organismi pubblici e privati con la professione notarile.

Non mancano tuttavia ragioni per considerare anche i c.d. rapporti interni alla categoria - tipico e risalente argomento riservato alla deontologia - sia per l'ampliarsi del numero dei soggetti coinvolti rispetto al nucleo primario costituito dal rapporto con i colleghi; sia per il manifestarsi anche per essi di deviazioni da quei principi generali, comunemente avvertiti in ogni categoria professionale, che tradizionalmente presiedono a questi rapporti.

Si ha riguardo essenzialmente ai principi di correttezza, collaborazione e solidarietà (con formula riassuntiva riportati al principio generale di colleganza) che sono utilizzati nel loro ordinario significato giuridico, adeguato alla particolare natura dei rapporti che si svolgono all'interno di una stessa categoria professionale. Ad essi, in varia forma e con contenuti differenti, si possono ricondurre tutti i tipi di comportamento che si pretendono dal notaio nei rapporti con la pluralità di soggetti appartenenti alla categoria notarile nell'ampio senso indicato. E che comprende, nell'ordine di trattazione, i colleghi; il Consiglio Notarile; il Consiglio Nazionale e la Cassa Nazionale del Notariato; i praticanti, collaboratori e dipendenti.

In ciascuna di queste parti, oltre all'affermazione dei principi generali che devono presiedere al comportamento del notaio, vengono esemplate alcune ipotesi di comportamento specifico, in forma di comando o di divieto, derivate soprattutto - in assenza di riferimenti giurisprudenziali - dall'esperienza professionale e dalle segnalazioni pervenute dai Consigli notarili. Va sottolineato infine che nella parte relativa ai rapporti con i Consigli notarili sono contenute le regole di carattere generale che trovano in altri luoghi specifiche applicazioni o richiami.

§ 1 - Rapporti con i colleghi

22. - Nei rapporti con i colleghi il notaio deve comportarsi secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà.

23. - A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti:

non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso;

esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche sull'operato o sul comportamento in genere dei colleghi, salvi i rilievi tecnici necessari per la corretta esecuzione della prestazione;

iniziare o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza previamente informarli e senza prestarsi per fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti;

non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori in genere già operanti presso di loro e comunque compiere atti diretti allo sviamento degli stessi dai colleghi presso i quali operano;

nel caso di divergenze di opinioni o di controversie con i colleghi, non prestarsi a cercare una composizione per il tramite del Presidente del Consiglio notarile o di persona (notaio, Consigliere, esperto) da lui designata;

non prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi;

non provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a disposizione dei colleghi richiedenti, seppure con onere di spesa a loro carico, i documenti necessari per ricevere atti del quali si sia predisposto il modello iniziale (c.d. atto pilota);

non prestarsi a sostituire i colleghi che per necessità dovuta a malattia o altro impedimento non possano ricevere determinati atti, anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore.

§ 2 - Rapporti con il Consiglio notarile

24. - Il notaio è tenuto a prestare al Consiglio notarile la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, nel quadro della tutela e della migliore qualificazione del prestigio e del decoro della categoria.

I notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali.

I Consigli Notarili richiamano i colleghi all'osservanza di tale obbligo, e assumono provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che per tre anni consecutivamente non siano intervenuti alla adunanza ordinaria di cui all'art. 85 della legge notarile senza giustificati motivi.

Qualora per iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato vengano organizzati corsi di aggiornamento per i notai, i Consigli Distrettuali si adoperano e vigilano affinché si raggiungano i migliori risultati quanto a partecipazione e frequenza.

25. - Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è tenuto:

a) a comunicare al Consiglio notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste, anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale, sia nella sua generalità per limitati periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate;

b) nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o trasmettere copia, estratti del repertorio e di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale;

c) a informare il Consiglio notarile di problemi di generale rilevanza per l'attività professionale,

specialmente nei rapporti con gli Uffici pubblici, astenendosi nel frattempo dall'intraprendere iniziative personali.

26. - I notai componenti dei Consigli notarili devono adempiere al loro ufficio con disponibilità e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Consiglio notarile dei poteri-doveri di vigilanza controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i notai, stimolando la loro collaborazione e partecipazione, anche mediante un ricambio nelle cariche.

§ 3 - Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la Cassa Nazionale del Notariato

27. - Il notaio è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell'appartenenza alla categoria, per consentire ad essi di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell'interesse generale.

In particolare il notaio è tenuto:

a) nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:

a conformare il proprio complessivo comportamento professionale alle determinazioni assunte dal Consiglio nell'esercizio dei suoi poteri in materia di deontologia e di tariffa;

a prestare al Consiglio la collaborazione di cui possa essere richiesto, astenendosi da iniziative personali o interventi presso le pubbliche autorità che possano interferire con l'attività del Consiglio stesso;

b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato:

a indicare in modo preciso e obiettivo i dati e le condizioni generali richiesti per l'ottenimento da parte della Cassa di contributi, assegni e provvidenze economiche in genere (ad esempio, disagio economico, stato di bisogno, frequenza allo studio) e per fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti;

a ricercare preventivamente con la Cassa soluzioni extragiudiziali nel caso di contrasti che per loro natura lo consentano.

Il notaio, al quale sia contestato un eventuale sinistro per attività professionale, è tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione della vicenda e, qualora coperto da polizza convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato o altri organismi istituzionali, è altresì tenuto a fornire alla Compagnia e/o all'Ufficio Sinistri del Consiglio Nazionale del Notariato fattiva collaborazione, con invio di esaurienti e veritiere relazioni, documenti e quanto altro possa occorrere evadendo con puntualità ogni richiesta inoltrata dagli uffici preposti alla valutazione del sinistro.

§ 4 - Rapporti con praticanti, collaboratori e dipendenti

28. - Nei rapporti con i praticanti il notaio è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale ed a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica notarile, nel modo "effettivo e continuo, prescritto dalla legge; particolare cura egli deve porre per l'insegnamento delle norme fondamentali della professione e dei principi di deontologia professionale.

29. - Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale.

In particolare il notaio deve evitare di coinvolgere, se non in casi eccezionali, i propri collaboratori e dipendenti quali procuratori in atti da lui ricevuti; e di valersi della collaborazione di persone che esercitano abusivamente la loro attività.

Sezione II **Dei rapporti esterni**

La progressiva incidenza di profili di interesse pubblico sulla attività negoziale si riflette sulla professione notarile, il cui esercizio è con frequenza sempre maggiore a contatto con Uffici e Istituzioni pubbliche, che dal loro buon funzionamento fanno dipendere lo stesso puntuale ed efficiente svolgimento della professione. Di fronte alle ricorrenti situazioni di inefficienza che si riscontrano nei pubblici servizi - e delle quali non interessa qui individuare le cause - si rilevano da parte dei notai comportamenti difformi, ora attestati su posizioni di netta intransigenza con diniego di qualsiasi collaborazione, ora intesi ad offrire forme di collaborazione atte a contenere i disagi, ora rivolti a superare in varie forme le obiettive difficoltà che si incontrano. In tutti questi casi si rileva uno scostamento dal principio che deve presiedere al corretto svolgimento di questi rapporti, fondato essenzialmente sulla indipendenza e sul rispetto delle rispettive funzioni e attribuzioni. Devono essere così censurati sotto l'aspetto deontologico sia il sistematico diniego di collaborazione sia la ricerca di situazioni di vantaggio personale sia la acquiescenza acritica a prassi imposte o non conformi a legge, perché tutte per ragioni diverse compromettono il prestigio della professione notarile e la stessa dignità personale del notaio.

Di particolare rilievo, in quanto possibile causa di illecita concorrenza, si rivela la seconda delle ipotesi considerate, che si concreta genericamente nella ricerca di personali situazioni di favore presso dipendenti degli Uffici interessati. A questo riguardo si fa carico ai Consigli notarili di svolgere forme di controllo, possibilmente in accordo con i responsabili degli Uffici medesimi.

30. - Nei rapporti con gli Uffici pubblici, le Istituzioni e i professionisti di altre categorie il notaio deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e attribuzioni.

In particolare nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni il notaio è tenuto:

a) a rispettare le funzioni che le persone preposte sono chiamate ad esercitare, offrendo se necessario la propria disinteressata collaborazione nel limite della chiara distinzione delle rispettive competenze e attribuzioni; ed a pretendere nel contempo da essi la puntuale esplicazione dei loro doveri e il rispetto della funzione notarile;

b) ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma, per lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio, la collaborazione dei dipendenti degli Uffici pubblici e delle Istituzioni; e a non trarre vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con essi. Il Consiglio notarile è tenuto a svolgere controlli, anche direttamente con i responsabili degli Uffici pubblici e delle Istituzio-

ni, al fine di garantirne il rigoroso rispetto.

TITOLO II DELLA PRESTAZIONE

Capo I - Dell'incarico

Sezione I Dell'astensione

A fronte del generale dovere di prestazione sancito dall'art. 27, co. 1 L.N., la normativa professionale prevede alcune eccezioni aventi differente giustificazione (art. 27, co. 2; art. 28 L.N.).

Tra esse una causa preminente da cui consegue la irricevibilità degli atti è costituita dalla presenza di un interesse proprio del notaio o di persone ad esso legate da particolari vincoli (art. 28, n. 2 e n. 3 L.N.). La norma ha come finalità quella di impedire che venga violata in qualsiasi modo la imparzialità del notaio e, riguardata sotto il profilo strettamente giuridico, è stata oggetto di ampia elaborazione interpretativa, che ne ha esattamente delimitato il contenuto, da cui - come è noto - consegue la grave sanzione prevista per gli atti di cui all'art. 28 L.N..

Occorre peraltro tenere conto che sotto il profilo deontologico anche la sola apparenza di parzialità - conseguente alla particolare relazione in cui può venirsi a trovare il notaio rispetto a determinati soggetti richiedenti la sua prestazione - deve essere prevenuta al fine di escludere anche il minimo sospetto sulla imparzialità della posizione del notaio. Vengono pertanto in rilievo, oltre alle ipotesi previste dall'art. 28, n. 2 e n. 3 L.N., ed esclusivamente dal punto di vista deontologico, determinate situazioni genericamente riconducibili ad un interesse da cui derivi una apparenza di parzialità. Si tratta normalmente di situazioni legate non ad una singola prestazione ma a ripetute e continuate prestazioni sempre collegate alla particolare relazione di cui si è detto, di fronte alle quali si presenta un vero e proprio dovere deontologico di astensione.

Una prima ipotesi di rilevante importanza per le numerose segnalazioni provenienti dalla categoria è costituita dalla relazione che si instaura tra il notaio e la Banca o l'Ente del quale egli sia amministratore o sindaco. La concentrazione di atti della Banca o dell'Ente su tale soggetto - già di per sé oggetto di valutazione sotto i profili della assunzione dell'incarico e della illecita concorrenza - si palesa come conseguente al particolare rapporto esistente tra questi soggetti e - pur essendo i relativi atti eventualmente ricevuti al di fuori dalla previsione dell'art. 28 L.N. - induce a prevedere un dovere di astensione soggettiva a carico del notaio che versi in detta situazione e - più in generale per identità di ratio - che sia titolare unico o di maggioranza del capitale di società di

capitali. Altre ipotesi in futuro si potranno aggiungere a seguito della individuazione di nuovi rilevanti profili di "apparenza di parzialità".

31. - Indipendentemente da quanto previsto per legge per i casi di irricevibilità degli atti, il notaio deve astenersi dal prestare il proprio ministero, se non in via occasionale o per necessità non altrimenti superabile, quando dell'atto siano parte società di capitali o enti dei quali egli sia amministratore, anche senza rappresentanza, o rivesta la qualità di sindaco, ovvero sia unico socio o titolare del pacchetto di maggioranza della società.

Sezione II Della assunzione

Secondo le regole del contratto d'opera intellettuale, che trovano per il notaio speciale applicazione (artt. 27, co. 1; 47, u.c.; 78 L.N.), la provenienza dell'incarico professionale (o il sostenimento delle spese della prestazione) non ha alcuna rilevanza sul tipo di prestazione e sull'interesse che l'attività del notaio deve perseguire. Il dovere di imparzialità, che caratterizza il contenuto della prestazione notarile, si riflette anche sulla fase che porta all'assunzione dell'incarico, quale dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che possa influire sulla libertà di scelta che deve essere garantita alle parti in questa fase.

Si deve tuttavia osservare che la regola che rimette al libero accordo delle parti la designazione del notaio - indipendentemente dalla individuazione del soggetto che conferisca l'incarico - incontra nella legge (arg. artt. 1475, 2846 c.c.) e negli usi diffusamente rilevabili dalle Raccolte delle Camere di Commercio, nonché in una prassi consolidata nei rapporti tra privati alcune regole di natura suppletiva, che attribuiscono ad una parte determinata la facoltà di designazione. Si fa essenzialmente riferimento al compratore nel caso della vendita, quale atto paradigmatico dei rapporti immobiliari e al mutuatario nel caso del mutuo ipotecario, quale tipico atto di garanzia.

A fronte di questa situazione normativa chiara e definita si riscontrano nell'esperienza professionale applicazioni contrastanti, sia genericamente con la concentrazione di designazioni su uno stesso notaio, sia specificamente con il formarsi di vere e proprie prassi invalse nei settori della produzione di beni e della prestazione di servizi, nei quali è il soggetto imprenditore (costruttori, banche, ecc.) che sovente opera la scelta, sottraendola al consumatore, cui deve spettare quali che siano le parti, ed impedendo in tal modo la naturale distribuzione degli incarichi tra la pluralità dei notai.

La costante o anche soltanto frequente deviazione dalla indicata situazione normativa è sintomatica della possibile interferenza del notaio nella fase di assunzione dell'incarico; e al suo verificarsi i Consigli notarili - nell'esercizio del loro generale potere-dovere di vigilanza e di controllo già attuabile in questa fase - devono porre in essere controlli diretti a valutare la possibile esistenza di illeciti comportamenti, oltre al dovere del singolo notaio di informazione della parte al momento della assunzione dell'incarico.

32. - Nell'ambito del generale dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di assunzione dell'incarico professionale, da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione che deve essere rimessa al libero accordo delle parti.

Per gli atti di vendita e di mutuo da parte di soggetti imprenditori (costruttori, banche, ecc.) il notaio, prima di assumere l'incarico, è tenuto ad informare l'altra parte (consumatore) della suddetta regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza di libero accordo.

33. - I Consigli notarili, nell'ambito del loro generale potere-dovere istituzionale, sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e di controllo, anche mediante acquisizione di informazioni dai notai e ispezioni presso pubblici uffici.

34. - In presenza di flussi di prestazioni di rilevante entità, della concentrazione di designazioni per determinati gruppi di atti o di altri elementi indicativi (quali elenchi selettivi di notai, inserimento di nominativi in moduli o formulari predisposti, situazioni di dominanza) i Consigli notarili sono tenuti ad individuare, valutare e, se del caso, perseguire disciplinarmente comportamenti illeciti, attuati anche mediante pressioni dirette o indirette, ed eventualmente ad intervenire presso gli enti pubblici e privati interessati.

35. - Nell'ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione, riguardanti il patrimonio di enti pubblici o degli enti ad essi assimilati (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli notarili distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che li caratterizza e in accordo con detti enti - possono organizzare l'assunzione e la distribuzione degli incarichi fra i notai del Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facoltà del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso.

Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di straordinari interessi pubblici, comporti tempistiche e procedure rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli tra il Consiglio nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei notai è riservata ai Consigli notarili distrettuali secondo criteri che essi abbiano elaborato preventivamente.

Capo II - *Della esecuzione*

Sezione I

Della personalità e segretezza

La prestazione professionale del notaio ritrova nella "personalità" e nella "segretezza" i caratteri generali ai quali deve improntarsi nel suo complesso per una corretta esecuzione dell'incarico. Si tratta di comportamenti connessi alla stessa prestazione d'opera intellettuale - e quindi comuni a numerose professioni - in considerazione del rilievo che vi assumono l'intuitus personae e le qualità personali del professionista, ma che per il notaio assumono contenuti e rilevanza affatto peculiari. In entrambi i casi non viene tanto in discussione sul piano deontologico la doverosità dei comportamenti richiesti - che è pacifica e generalmente riconosciuta - quanto le modalità secondo cui essi devono essere attuati dal notaio nella esecuzione della prestazione professionale.

Il profilo della "personalità" è regolato da una duplice fonte normativa. Da un lato la norma dettata in via generale per tutte le professioni intellettuali (art. 2232 c.c.); dall'altro la normativa sull'ordinamento del notariato che - nel quadro di una molteplicità

di prescrizioni soggettive spesso intrinsecamente ma non sempre necessariamente personali - impone al notaio specifici comportamenti cui è "personalmente" tenuto. E ciò è tanto più rilevante in quanto lo riguardano nella qualità di pubblico ufficiale. Dalla norma del codice si ricava una generale indicazione del carattere "personale" quale elemento infungibile della prestazione notarile e prevalente se considerata nel suo complesso. Sotto il profilo deontologico si deve non soltanto affermarne la persistente essenzialità, ma ricercarne pienezza di contenuto contro il pericolo di interpretazioni meramente formali e di non infrequenti forme elusive, sostanzialmente spersonalizzate, di prestazione.

Ma è soprattutto dalle altre norme considerate - dell'ordinamento del notariato e quindi specifiche della funzione notarile - che si ricava l'entità dei comportamenti, dei quali si sottolinea che soltanto il notaio "di persona" è abilitato a porre in essere. I comportamenti "personali" considerati - che solo al notaio competono, nella incisiva dizione della norma (art. 67, I co. R.N.) - riguardano i momenti primari della prestazione notarile, quali nell'ordine l'accertamento della identità personale delle parti (art. 49, I co. L.N.); l'indagine sulla loro volontà (art. 47, u.c. L.N.; art. 67, I co. R.N.); la direzione della compilazione dell'atto (art. 47, u.c. L.N.) e la sua lettura seguita dalla espressa domanda di approvazione (art. 51, n. 8 L.N.; art. 67, I co. R.N.).

Si tratta sempre di attività a preminente "contenuto intellettuale", il che giustifica la non delegabilità in cui si risolve la prescrizione di "personalità", quale limite alla facoltà di valersi di sostituti e ausiliari (art. 2232 c.c.), senza che vi contrasti la eccezionale delegabilità della lettura materiale dell'atto (art. 51, n. 8 L.N.).

Trattandosi di comportamenti già normativamente previsti il compito da svolgere sul piano deontologico è anche per essi esplicativo e di completamento. Si vuole però nel contempo rilevarne la speciale funzione e la intrinseca connessione, isolandoli dal contesto delle altre prescrizioni rivolte al notaio; sottolineare l'esigenza della loro necessaria esecuzione, con impegno personale del notaio, non formale né parziale né in altra forma elusivo del preciso disposto normativo; svilupparne infine - come si è detto - le modalità di esecuzione e gli ulteriori comportamenti che ne derivano.

Quanto al dovere di segretezza - quale mezzo di tutela del diritto di riservatezza della persona che si rivolge al notaio, e quindi inquadrabile entro la nozione, rigorosa e particolarmente tutelata, del "segreto professionale" - esso è talmente connesso con la figura del notaio, e con la natura fiduciaria del rapporto, da sovrapporsi ad essa nella immagine comune. Se ne deve allora in questa sede soltanto riaffermare il più rigoroso e completo rispetto da parte del notaio e, sotto la sua sorveglianza, da parte dei collaboratori e dipendenti.

Il dovere di segretezza considerato sotto il profilo della deontologia professionale copre un'area più estesa rispetto a quella tutelata dalla norma penale (art. 622 c.p.), riguardando in sintesi tutto ciò di cui il notaio sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione. Sul piano temporale esso riguarda non soltanto il tempo della prestazione ma anche quello successivo, essendo poi irrilevante - se non nei limiti di seguito indicati

- che la prestazione si sia o meno attuata con il ricevimento di un atto. La "pubblicità" propria dell'atto notarile infatti non equivale alla sua "notorietà" e la conoscibilità deve pur sempre procedere attraverso i previsti canali normativi (art. 67 L.N. che il I co., sottolineandone l'importanza, affida al notaio - "egli solo" - di regolare) e nei limiti del contenuto testuale dell'atto.

Il diritto, riconosciuto a chiunque, di avere conoscenza degli atti notarili secondo le forme prescritte non esaurisce peraltro le ipotesi di deroga o di limitazione del dovere di segretezza, dovendosi tra esse considerare, oltre alla espressa dispensa avutane dalle persone interessate, anche tutti i casi nei quali per specifica previsione di legge il notaio sia tenuto ad informare le pubbliche autorità su fatti e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della propria attività. In questi casi ovviamente non può aversi violazione della regola, per la presenza di una legittima causa derogativa o limitativa al generale operare del dovere di segretezza professionale.

Il notaio dovrà vigilare infine che da parte del personale dello studio venga prestata assistenza alla clientela e vengano pertanto soddisfatte richieste relative ad informazioni, al rilascio di copie e documenti ed a quanto altro sarà opportuno e necessario, curando che il rapporto tra gli utenti e lo studio notarile abbia ad effettuarsi con caratteristiche ottimali di professionalità, cortesia e disponibilità

§ 1 - Della personalità

36. - L'esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal "rapporto personale" con le parti. La facoltà di valersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale.

37. - In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari:

per l'accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione;

per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;

per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti, con lettura a voce chiara dello stesso e finale domanda di approvazione.

§ 2 - Della segretezza

38. - Nell'esercizio della sua attività il notaio è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli è altresì tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori e dipendenti.

39. - Il ricevimento dell'atto notarile non autorizza il notaio a renderne nota ai terzi l'esistenza e

il contenuto, se non su espressa richiesta e nei limiti delle risultanze dell'atto e degli adempimenti ad esso connessi.

Sezione II Della imparzialità e degli altri doveri

Se "personalità" e "segretezza" sono i caratteri generali di una corretta esecuzione della prestazione notarile, è nuovamente alla nozione di "imparzialità" - già considerata quale elemento strutturale della stessa funzione notarile (Tit. I Capo I Sez. I) e con riguardo al conferimento e all'assunzione dell'incarico (Tit. II Capo I) - che occorre richiamarsi per gli specifici comportamenti che si richiedono nella fase propriamente diretta al ricevimento degli "atti notarili" - in cui normalmente si attua conclusivamente la prestazione - qui riguardati con esclusivo riferimento alla forma dell'"atto pubblico" (art. 2699 c.c.; art. 47 ss. L.N.).

In questa fase del "ricevimento dell'atto" - e, come tale, attuativa delle indagini e dei comportamenti svolti in precedenza e già descritti - il dovere di "imparzialità" si concreta essenzialmente nella ricerca di una regolamentazione negoziale che si traduca nel documento in modo non equivoco e specialmente equilibrato, rispetto agli interessi delle parti, nella prospettiva di dare ad esse una comune sicurezza giuridica. Il notaio deve così tenersi in una posizione di equidistanza, oltre che dalle diverse condizioni soggettive delle parti evitando prevaricazioni dell'una sull'altra, anche rispetto agli specifici interessi da esse perseguiti, contraddicendoli ove possano impedire o alterare il risultato della comune sicurezza giuridica e - ove ciò non sia possibile in relazione alle circostanze - dandone adeguata informazione alla parte interessata.

Accanto alla "imparzialità" - e, per certi aspetti, a seguito o per effetto di essa - si collocano alcuni comportamenti, l'uno di portata generale nelle prestazioni d'opera intellettuale, ed al quale si è accennato, di "informazione" nei riguardi delle parti (non connesso quindi al solo "ricevimento" degli atti ma a qualsiasi tipo di prestazione notarile), gli altri di natura tecnica e contenuto specifico della funzione notarile, quali quelli di "interpretazione" (o di adeguamento) della volontà delle parti e di "chiarimento" alle stesse nel contesto della lettura dell'atto, entrambi direttamente connessi pertanto alla attività di "ricevimento" dell'atto pubblico.

Pur non essendo oggetto di espressa previsione normativa il loro fondamento viene riportato con certezza a principi e a norme generali della prestazione d'opera intellettuale e di quella notarile in particolare, quali - oltre al dovere di imparzialità - il principio di esecuzione secondo buona fede, il dovere di diligenza del professionista, il dovere di indagini sulla volontà delle parti e l'obbligo della lettura dell'atto. Il comune fondamento su regole non disponibili dalle parti del contratto d'opera notarile induce a qualificare questi comportamenti - di informazione, interpretazione e chiarimento - nella linea seguita dalla dottrina, come espressione della stessa funzione notarile, con i connessi caratteri di doverosità e adeguatezza che devono quindi osservarsi anche nel loro svolgimento. Viene in considerazione in tutti i casi anche la funzione della forma pubblica

quale garanzia di consapevolezza del valore negoziale, giuridicamente rilevante, dell'atto che si pone in essere. Di essa è compito specifico dei principi di deontologia assicurare pienezza ed effettività di esecuzione.

Venendo specificamente ai rispettivi contenuti, si osserva che il dovere di informazione comprende la esposizione delle possibili conseguenze della prestazione richiesta dalle parti a seguito della indagine sulla loro volontà compiuta dal notaio (Tit. II Capo II Sez. I), non solo per cause di invalidità o inefficacia dell'atto prospettato, ma anche per evidenti ragioni tecnico-giuridiche che possano renderlo inutile o dannoso, anche per una sola di esse, rispetto alla intenzione manifestata. L'informazione deve riguardare tutti gli aspetti della "normale indagine giuridica" che si richiede al notaio secondo la natura dell'atto, e quindi anche il profilo fiscale informando le parti sulle soluzioni meno onerose. Il limite oggettivo del dovere di informazione - che lo distingue dalla attività di consiglio che pure inerisce normalmente alla prestazione notarile per l'aspetto propriamente professionale della stessa - è costituito dalla volontà manifestata al notaio dalle parti - e da questa indagata secondo quanto si è detto - sulla base della quale egli è tenuto a svolgere la propria opera al fine di adeguamento. A partire da questo dato il notaio è tenuto al proprio compito informativo di natura funzionale, senza peraltro arrestarsi ad un progetto giuridico eventualmente già predisposto ma, nel contempo, senza che l'informazione debba ulteriormente estendersi ad una funzione propositiva o di indirizzo verso soluzioni estranee alle intenzioni delle parti, che pertiene propriamente alla attività di consiglio.

Il dovere di informazione si interseca a questo punto e gradualmente cede il posto alla fase, normalmente conseguente, di documentazione della "volontà delle parti" mediante formazione ("compilazione integrale") dell'atto notarile (art. 47, u.c. L.N.). I comportamenti necessariamente personali richiesti al notaio in questa fase (Tit. II Capo II Sez. I) sottolineano l'importanza della funzione interpretativa o di adeguamento giuridico delle decisioni delle parti che egli è chiamato a svolgere entro i confini, segnati dalla legge notarile, di indagine e rispetto della loro volontà e di esigenza di idonea documentazione della stessa affinché possa ricevere dall'ordinamento piena efficacia giuridica. Funzione essenzialmente attiva e dinamica, cui si riconosce il massimo rilievo in quanto sintesi ed essenza della funzione stessa del notaio, di mediatore tra legge e regolamento di interessi (Tit. I Capo I Sez. I). Il suo fondamento giuridico si riporta a quelle stesse attività di "indagare la volontà" e di "dirigere" la formazione dell'atto che, nel contesto della prescritta preparazione professionale, la legge indica al notaio di compiere (art. 47, u.c. L.N.). Di questo compito interpretativo (o di adeguamento) i principi di deontologia devono essenzialmente sollecitare una effettiva e sostanziale attuazione, rispetto a possibili applicazioni meramente formali o elusive.

Rientra nel dovere di informazione l'avvertire le parti quando il notaio ritenga che la prestazione richiesta non appaia utile o conveniente in relazione ai risultati ottenibili.

Quanto infine al c.d. dovere di chiarimento, esso si pone a chiusura della fase di documentazione, in diretto collegamento con la lettura dell'atto, e consiste nella spiegazione del significato giuridico dell'atto notarile, in quelle parti in cui si possa ritenere che, per

il solo mezzo della lettura, non siano state comprese nella loro effettiva rilevanza giuridica. Esso può comportare anche la semplice evidenziazione dei momenti salienti ai fini di obblighi o responsabilità particolari assunte dalle parti nel corso dell'atto; e serve nel contempo a renderle avvertite degli eventuali ma sempre più frequenti adempimenti successivi o comunque conseguenti alla conclusione dell'atto, sempre al fine di garantirne la completa ed effettiva consapevolezza sub specie juris. Per la finalità perseguita il c.d. dovere di chiarimento, oltre che con il dovere di lettura dell'atto notarile, si ricollega - come lo stesso dovere di adeguamento - anche al suo contenuto, del quale occorre separatamente occuparsi ed alla cui trattazione pertanto si rinvia (Tit. II Capo III Sez. II).

40. - Il Notaio, ove richiesto, deve fornire alle parti il preventivo dei costi, spese e compensi della specifica prestazione richiesta. I preventivi devono essere rilasciati per iscritto.

41. - Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un comportamento imparziale, mantenendosi in posizione di equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti e ricercandone una regolamentazione equilibrata e non equivoca, che persegua la finalità della comune sicurezza delle parti stesse.

42. - In particolare il notaio è tenuto a svolgere in modo adeguato e fattivo le seguenti attività:

a) informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;

b) scegliere la forma giuridica più adeguata alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la stabilità del rapporto che ne deriva e per la completa efficacia dell'atto;

c) dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto, per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto, valendosi per questo ultimo aspetto anche di separata documentazione illustrativa.

d) prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale, se necessario anche dopo il perfezionamento dell'atto.

e) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nei propri atti. Qualora quanto sopra sia riconducibile al Notaio la prestazione deve essere gratuita con assunzione delle spese al Notaio stesso. Qualora l'errore od omissione non siano riconducibili al Notaio, egli sarà comunque tenuto ad una fattiva collaborazione per la stipulazione di atti rettificativi.

In tale ultima circostanza il Notaio potrà praticare condizioni particolarmente favorevoli nell'applicazione della tariffa notarile.

43. - In relazione all'obbligo per il Notaio di accettare incarichi ed effettuare prestazioni anche se di particolare scomodità e/o di modico interesse economico (quali atti da ricevere o stipulare in località distanti o scomodamente accessibili, in ospedali, case di ricovero per anziani, istituti di pena, ecc.), è attribuita ai Consigli Notarili specifica potestà per assumere iniziative al riguardo (accogliere richieste in tal senso dall'utenza, indicare i colleghi che dovranno soddisfarle attraverso criteri di competenza per zone e/o di rotazione tra tutti i Notai del Distretto).

Sezione III Dell'affidamento di somme

44. - Il notaio che in relazione o meno agli atti stipulati e indipendentemente dall'obbligo di annotazione nel registro previsto dall'art. 6 legge 22.1.1934, n. 64, riceve un incarico che importa l'affidamento di somme di denaro, dovrà svolgere l'incarico ricevuto con la massima diligenza e trasparenza.

A tal fine nel documento col quale verrà conferito al notaio l'incarico dovranno essere chiaramente indicati:

- il contenuto, le modalità e i tempi di adempimento dell'incarico;
- le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario - che presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed informate le parti sulla natura e sull'efficacia di detto titolo - o circolare all'ordine del notaio o di una delle parti, bonifico sul conto corrente bancario del notaio, consegna di titoli di credito, etc.);
- le modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell'adempimento dell'incarico (libretto di risparmio, conto corrente bancario separato da quello dello studio o personale del notaio, dossier titoli, e comunque in modo tale da assicurare la separazione contabile dal patrimonio del notaio, etc.);

la corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a seconda delle modalità di impiego determinate dalle parti;

- la misura del compenso dovuto al notaio;
- l'esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le somme con la espressa previsione che la consegna di esse (sia nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l'incarico consista proprio nella consegna ad un determinato soggetto quando si sia o non si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in cui adempiuto l'incarico residui un *quid* da consegnare ad un determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le parti; tale previsione potrà essere omessa nel caso in cui la consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di un evento, oggettivamente controllabile.

45. -I Consigli notarili dovranno vigilare sulla osservanza delle disposizioni di cui sopra avvalendosi dei poteri previsti dal Titolo I capo IV Sez. I § 2.

Capo III - Degli atti in generale

Sezione I Della forma

La normativa sull'ordinamento del notariato riserva all'atto pubblico la qualificazione di "atto notarile" in senso proprio, prevedendone una analitica regolamentazione dei requisiti formali, mentre assegna alla "autenticazione delle firme" delle scritture private una posizione affatto marginale, regolandola assieme a prestazioni eterogenee e sostanzialmente secondarie nell'ambito della complessiva funzione notarile (art. 72 L.N.). Dalla attività del "ricevere", che si concreta nel procedimento di formazione dell'atto pubblico (art. 1 L.N.), si distingue dunque nettamente l'autentica di una scrittura privata, la

cui preparazione precede l'intervento del pubblico ufficiale autenticante e ne costituisce il presupposto essenziale ed eteronomo (cfr. anche art. 2703 c.c.).

Si tratta di due distinte forme di intervento del notaio - diverse per natura e parzialmente per funzioni - la cui equiparazione ai fini di pubblicità (ad es. art. 2657 c.c.) non fa venir meno la complessiva priorità qualitativa normativamente riconosciuta all'"atto pubblico". E ciò risulta con chiarezza dal profilo delle funzioni ad esso specificamente assegnate in termini di certezza giuridica e di controllo di legalità, di efficacia probatoria e di esecutività, di responsabilità professionale e di conservazione e reperibilità del documento.

Dall'affermazione dell'"atto pubblico" quale forma primaria e ordinaria di "atto notarile" si ricava, sul piano operativo, la presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando richiedono l'intervento del notaio per il ricevimento dell'atto, salvo che risulti una loro diversa volontà o che si tratti di atti che per struttura o modalità di conclusione sono ordinariamente redatti in forma di scrittura privata (ad es. dichiarazioni di vendita di autoveicoli, procure speciali, consensi a cancellazione di ipoteca). Pertanto il ricorso sistematico alla "scrittura privata autenticata" al di fuori di questi casi, e riferibile alla sola iniziativa del notaio, viene a porsi in contrasto con l'esigenza deontologica di perseguire la migliore qualificazione della complessiva prestazione notarile, anche con riguardo al "contenuto" dell'atto (Tit. II Capo III Sez. II). In questa prospettiva l'uso diffuso della scrittura autenticata in alcune aree territoriali, fino ad oggi favorito da prassi locali e dalla mancanza di regole espresse di comportamento, va superato nella consapevolezza delle esigenze della collettività e dell'interesse della categoria alla concreta e costante valorizzazione del proprio ruolo nella società moderna.

Peraltro, allo scopo di assicurare in ogni caso particolare pregnanza all'intervento del notaio, è necessario evitare che il ricorso alla scrittura autenticata, anche quando sia contenuto nei limiti indicati, si concreti in una minor tutela degli interessi che lo Stato con quell'intervento intende perseguire. E così il notaio "autenticante" dovrà sempre assicurare - per elementare dovere di correttezza deontologica - il controllo di legalità del contenuto della scrittura ed accertarsi, anche attraverso la lettura dell'atto alle parti, che esse abbiano consapevolezza del suo valore giuridico.

Quanto alla conservazione e custodia della scrittura da parte del notaio autenticante, essa si presenta particolarmente opportuna - anche per assimilazione al regime proprio degli atti pubblici - se l'atto sia soggetto a pubblicità immobiliare o commerciale. In questi casi il notaio deve rendere edotte le parti dei vantaggi che ne conseguono, sempre rispettando una loro diversa volontà di restituzione, della quale farà menzione nell'autentica al pari di quanto già avviene per la richiesta di conservazione. In tali casi infatti, all'interesse dei privati alla miglior conservazione e reperibilità dell'atto, si aggiunge quello di natura pubblica alla sicura conservazione dei documenti importanti nella vita e nella storia del Paese. Gli Archivi notarili, con il loro bagaglio di atti originali, di cui sono gli ultimi depositari dopo i notai, costituiscono una memoria storica unica dei paesi di tradizione latina e di diritto civile, sempre più invidiata dai paesi del common law, la cui storia - non soltanto economica - è invece affidata a introvabili

scritture private.

Infine, onde consentire ai Consigli notarili adeguate forme di controllo - relative soprattutto al rispetto delle regole dettate per il recapito (Tit. I Capo II Sez. II) - è necessario che nell'autentica e nel repertorio sia indicato non soltanto il Comune, ma anche il luogo nel quale l'autenticazione è ricevuta, come la legge espressamente prevede per l'atto pubblico.

46. - L'"atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria di "atto notarile", che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto.

47. - L'atto di "autenticazione delle firme" della scrittura privata comporta in ogni caso per il notaio l'obbligo di tenere i seguenti comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni.

a) Controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, anche mediante a sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni.

b) Per gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, accertarsi della volontà delle parti di restituzione della scrittura autenticata, facendone menzione nell'autentica.

c) Indicare nell'autentica e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è autenticato.

Sezione II **Del contenuto**

I doveri di informazione, adeguamento e chiarimento, che si è visto riguardare come momenti essenziali (Tit. II Capo II Sez. II) l'attività di "ricevimento" dell'atto pubblico (con le opportune estensioni alla autenticazione delle scritture private), non si esauriscono nei comportamenti verbali diretti alle parti nel corso della prestazione ma trovano un ulteriore campo applicativo nel contenuto stesso dell'atto pubblico.

Il silenzio pressoché completo che si osserva nelle norme sull'ordinamento del notariato per quanto riguarda il "contenuto sostanziale" dell'atto pubblico - che contrasta con la analitica scansione della parte formale (se ne può trovare una rara applicazione nel n. 6 dell'art. 51 L.N. sulla "designazione precisa" dell'oggetto materiale) - ha prodotto nel tempo una estrema varietà sui contenuti. Varietà accentuata da una prassi diversificata anche per aree territoriali e, negli ultimi decenni, favorita dalla proliferazione normativa che ha indotto i notai a privilegiare in vario modo alcuni aspetti giuridici piuttosto che altri nella redazione degli atti sempre più tecnici e articolati. Ne sono derivati anche fenomeni c.d. di "economia linguistico-giuridica" quali soprattutto il largo ricorso alla figura della relatio. Da ultimo l'introduzione dei sistemi informatici nel campo della pubblicità ha indotto ad adeguare anche a queste esigenze la struttura dell'atto pubblico secondo schemi variabili da notaio a notaio.

Dalla osservazione generale si ricava così una complessiva situazione di disordine che contrasta con le esigenze di chiarezza e di tendenziale univocità del formalismo negozia-

le per atto pubblico, nel presupposto della pari dignità che, sotto il profilo professionale, deve essere riconosciuta ad ogni specie di atto. Ed è proprio procedendo dalle funzioni assegnate a questo qualificato tipo di formalismo che si può pervenire alla individuazione di un contenuto minimo che normalmente deve potersi ritrovare nel testo degli atti, ovviamente che - a seconda del tipo e della natura dell'atto stesso e delle clausole - la fattispecie richiede. Si ha riguardo in questa sede non tanto alle funzioni dirette a tutelare gli stati soggettivi (o psicologici) delle parti - quali "serietà" e "consapevolezza" del dichiarato, tutelati sotto altre forme già esaminate - quanto a quelle direttamente connesse al profilo documentale, e quindi al "contenuto" atteso dall'atto pubblico, in termini di certezza giuridica, chiarezza, completezza del testo e garanzia di custodia. Se il requisito di certezza giuridica e la esigenza di custodia sono affidati rispettivamente alla capacità e preparazione professionale del singolo notaio e ad una normativa chiara ed esaustiva (art. 61 ss. L.N.; art. 71 ss. R.N.), è essenzialmente alla chiarezza e alla completezza dell'atto che occorre avere riguardo sotto l'aspetto deontologico per assicurarne una corretta ed efficiente utilizzazione.

In linea generale si osserva che è dagli stessi doveri di imparzialità e di informazione propri della funzione notarile - e conformemente ad una prassi risalente nella nostra esperienza giuridica - che deriva l'opportunità che dal testo dell'atto risultino, oltre alle dichiarazioni e alle clausole propriamente dispositive del regolamento negoziale, quelle clausole di particolare rilevanza (quali ad esempio di garanzia), che secondo la tecnica dei naturalia negotii non richiedono apposita pattuizione ma ineriscono all'atto per previsione di legge ovvero come espressione di usi contrattuali (art. 1340 c.c.), se non consti una volontà contraria delle parti; e che risultino altresì le indicazioni necessarie per potere desumere direttamente la collocazione del rapporto considerato nella complessiva vicenda giuridico-temporale che lo riguarda e l'attuale regime giuridico dei beni, dei diritti o della situazione sui quali si opera, nonché - secondo la espressa previsione dell'art. 51 n. 6 L.N. - la "designazione" più chiara e precisa dei beni.

Su un piano più specifico si osserva inoltre che il sempre più frequente ricorso alla relatio, nella sua figura formale, deve essere limitato ai casi non diversamente superabili per la natura e l'entità dei documenti richiamati. Analoga considerazione vale per il fenomeno - che spesso si osserva nella esperienza professionale - dell'inserimento in atto della c.d. clausola di esonero la quale - conformemente all'indirizzo giurisprudenziale - se pur può giustificarsi per ragioni di urgenza o per altre ragioni, non legittima certamente il notaio ad un suo impiego sistematico e immotivato, peraltro già contemplato come possibile ipotesi di illecita concorrenza (Tit. I Capo III Sez. I).

48. - Per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza proprie dell'atto notarile il notaio deve curare che dal testo dell'atto normalmente risultino:

- a) la completa qualificazione giuridica della fattispecie, con indicazione dei più rilevanti effetti che ne derivano per diretta volontà delle parti o in forza di legge o quale espressione di usi Contrattuali (ad es.: clausole di garanzia, responsabilità);
- b) le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera (ad es.: titoli di provenienza e atti direttamente connessi; formalità pregiudizievoli; servitù; vincoli di disponibilità);

c) gli elementi utili per individuare con esattezza i beni e i diritti in oggetto, in modo da offrirne la chiara e non equivoca percezione, anche con allegazione che si richiede più frequente - di documenti grafici (ad es.: confini non generici; riferimenti catastali per frazionamenti, dichiarazioni e variazioni; allegazione di planimetrie);

d) le indicazioni relative alla natura degli atti e documenti che si rende necessario richiamare, precisando gli estremi per una loro diretta conoscenza.

Capo IV - Di alcune specie di atti

Sezione I

Degli atti relativi agli autoveicoli

Nell'ambito delle regole dettate per gli atti notarili in generale una posizione particolare assumono gli atti relativi agli autoveicoli, e in genere soggetti a pubblicità mobiliare. Si tratta di un settore di attività che si caratterizza sempre maggiormente come fenomeno di massa, con riflessi diretti sia a) sulla tipologia degli atti richiesti al notaio; che b) sull'esercizio delle sue prestazioni professionali.

Per quanto riguarda la tipologia degli atti - che la normativa speciale legittima nella forma della scrittura privata autenticata - si deve tener conto di una duplice esigenza: la pari dignità che essi rivestono nel complesso delle prestazioni professionali rispetto ad altre più articolate specie di atti (Tit. II Capo III Sez. II); la rilevanza che in essi assume il profilo della pubblica funzione, per le concorrenti esigenze di certificazione e di pubblicità preordinate a perseguire - oltre agli interessi dei soggetti interessati - anche finalità di ordine pubblico e di pubblico interesse connesse alla titolarità e alla circolazione dei veicoli.

Da ciò deriva, sotto l'aspetto deontologico, per un verso il dovere di garantire la qualità più elevata possibile dell'atto ricevuto dal notaio nella prospettiva - per determinati aspetti più estesa di quella di stretto diritto - dell'affidamento che l'intervento notarile ingenera nei soggetti interessati e che non si esaurisce nel momento pubblicitario. Per altro verso la necessità di dettare regole dirette ad assicurare un comportamento uniforme, cui si richiama altresì la sostanziale ripetitività di contenuto degli atti, con facoltà di discostarsene solamente in modo occasionale in presenza di fattispecie particolari.

Si è così individuata una sequenza di comportamenti che in forma di procedimento il notaio è tenuto a compiere ogniqualvolta sia richiesto di ricevere un atto di questo tipo, per un corretto svolgimento della sua prestazione. Questi comportamenti hanno giustificazioni diverse, ora per assicurare il controllo documentale del contenuto dell'atto e della legittimazione dei soggetti interessati, che ragioni di uniformità richiedono, nell'attuale stato di incertezza giuridica, di estendere al regime patrimoniale dei coniugi; ora per adeguamento completo all'indirizzo giurisprudenziale in tema di accertamento della identità personale, mediante l'utilizzo di tutti gli elementi atti a formare il convincimento del notaio e con prudente verifica dei documenti di identificazione; ora nell'adempimen-

to dei doveri di informazione sulla rilevanza giuridica dell'atto e di avvertimento sugli adempimenti connessi. Alcuni comportamenti sono poi finalizzati a consentire il controllo, da parte dell'organo di vigilanza, dell'effettivo rispetto della procedura da parte del notaio, richiedendosi una documentazione ricavabile dall'atto e dal repertorio, con indicazioni che per determinati aspetti ribadiscono quanto già previsto in via generale per gli atti di autenticazione (Tit. II Capo III Sez. I).

Per quanto riguarda l'esercizio della attività professionale si segnalano frequenti turbative del principio della libertà di scelta del notaio (Tit. II Capo I Sez. II), per l'inserimento tra cliente e notaio di intermediari in veste di procacciatori o di agenzie, cui conseguono sia forme di accaparramento della clientela sia riduzioni di onorari e diritti accessori - da combattere anche con l'introduzione, nel settore, di una tariffa rigida - che configurano distinte ipotesi di illecita concorrenza tra notai (Tit. I Capo III Sez. I), anche per la facile estensione ad altre occasioni e settori di lavoro. Per altro aspetto il fenomeno ha altresì contribuito ad aggravare fino a forme esasperate la figura del "notaio ambulante", che per molteplicità dei luoghi di attività, per assenza di proprie strutture organizzative e per altre modalità in cui si viene ad esercitare la funzione, certamente compromette il decoro e il prestigio della classe notarile, oltre a configurare forme di recapitismo sicuramente illecite (Tit. I Capo II Sez. II).

Da ciò deriva, sotto l'aspetto deontologico, la necessità di rimuovere tutte queste situazioni che provocano un esercizio illecito della funzione notarile, prevedendo una serie di limitazioni all'attività professionale in presenza di determinate circostanze. Anche per questo profilo professionale appare essenziale la previsione di controlli intesi a garantire il rispetto delle limitazioni imposte. Essi consistono sia in oneri formali diretti a rendere documentalmente rilevabile il luogo di esercizio dell'attività nel settore, sia in specifici obblighi di comunicazione di dati, esibizione di documenti e in genere di informazione ai Consigli notarili, in adempimento del generale dovere di collaborazione facente carico a ciascun notaio.

La partecipazione dei Consigli notarili acquista particolare importanza anche sul piano propositivo, di intensa natura deontologica, nel doversi far carico ad essi di attività organizzative intese ad agevolare e a migliorare l'efficienza del servizio notarile in presenza di un così rilevante fenomeno di massa, non gestibile a livello individuale.

Il vuoto prevedibile che si viene a creare per le limitazioni imposte all'esercizio della attività individuale richiede che - fatto salvo in ogni caso il principio della libera designazione del notaio da parte dei destinatari dell'atto - in assenza di una indicazione della persona del notaio da parte degli interessati (ed è prevedibile che ciò si verifichi con grande frequenza) i Consigli notarili apprestino efficienti forme sostitutive che per distribuzione territoriale, orario di assistenza e rotazione dei notai iscritti nel Ruolo - eventualmente anche di tutti i notai, in adempimento della doverosità della funzione cui sono chiamati - siano idonee a soddisfare prontamente e qualificatamente le prestazioni richieste.

L'iniziativa e il controllo di queste forme organizzative così demandate ai Consigli nota-

rili - dai quali soltanto viene a dipendere l'attività dei singoli notai nel settore, in assenza di scelta ad personam - escludono in radice le condizioni di illecita concorrenza, proprie dell'esercizio scorretto dell'attività a titolo individuale secondo quanto sopra rilevato.

49. - Nel ricevimento degli atti relativi agli autoveicoli, e in genere soggetti a pubblicità mobiliare o ad essi connessi, e nello svolgimento della attività professionale nel settore degli autoveicoli, il notaio deve tenere i seguenti comportamenti e attenersi alle seguenti prescrizioni.

§ 1 - Del ricevimento degli atti

50. - a) Controllare i presupposti di diritto dell'atto richiesto e la legittimazione dei soggetti interessati direttamente dai documenti originali relativi all'autoveicolo e all'intestatario, verificando per il soggetto titolare che siano rispettate le norme sul diritto di famiglia e, salvo casi eccezionali, che sia applicato il principio della continuità delle trascrizioni.

b) Utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identità personale delle parti, anche con ricorso all'intervento dei fidefacienti; e, nei casi in cui l'accertamento sia soltanto documentale, compiere un prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo, alle modalità di rilascio e alla possibilità di falsificazione.

c) Informare personalmente le parti sulla rilevanza giuridica dell'atto richiesto e sugli adempimenti di pubblicità conseguenti nonché, nel caso in cui ricorra, sul particolare regime della procura alla vendita; in presenza di iscrizioni o di vincoli sull'autoveicolo o qualora non sia rispettabile la continuità delle trascrizioni farne specifico avvertimento all'intestatario, da documentare mediante la sua sottoscrizione dell'atto o con separata dichiarazione scritta.

d) Indicare nell'atto di autenticazione e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è ricevuto.

§ 2 - Dell'esercizio della attività professionale

51. - Salvo il caso previsto all'articolo 54, è vietato al notaio l'esercizio della attività professionale presso sedi operative di agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o comunque il diretto collegamento con essi mediante raccolta e inoltro delle scritture presso il proprio studio.

52. - E' vietata al notaio ogni forma sia pur minima di riduzione delle competenze dovutegli rispetto alla tariffa vigente.

53. - Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio notarile, secondo le indicazioni da esso impartite anche con carattere di periodicità, le modalità con cui esercita l'attività non occasionale, sia nella sede che fuori dalla sede e ogni mutamento successivo; nonché ad esibire o trasmettere al Consiglio, a richiesta, copia del repertorio e di atti e documenti, anche di natura fiscale, relativi ad attività svolte nel settore.

54. - I Consigli notarili sono tenuti a promuovere nel territorio del Distretto forme organizzate e direttamente controllate per il ricevimento degli atti, anche mediante la costituzione di Uffici unici o di associazioni nel Distretto, al fine di garantire, per orario di assistenza e luogo di ricevimento, un efficiente servizio; con facoltà - ove ne ravvisino la opportunità - di organizzare l'attività anche in deroga al divieto di cui all'art. 51.

Sezione II Delle vidimazioni

Il profilo della pubblica funzione dell'attività notarile nel settore delle vidimazioni ha assunto particolare importanza con il progressivo ampliamento delle funzioni di verifica e di informazione che sono affidate alle scritture contabili. Si è così sviluppata al riguardo, specialmente negli anni più recenti, una normativa di natura tributaria e penale in continua evoluzione, frammentata e lacunosa, solo che si consideri che la stessa nozione di "vidimazione" deve ancora ricostruirsi per via interpretativa.

Questa situazione ha creato non poche difficoltà sul piano applicativo, per la necessità di soddisfare sia le esigenze privatistiche di chi richiede la prestazione sia le finalità di natura pubblica ad essa connesse. Ne sono derivate difformità di comportamenti da parte dei notai che, se pur giustificabili, non giovano ad un regolare svolgimento della attività nel settore e contrastano con primarie esigenze di chiarezza e di uniformità. Non va altresì trascurato che - come spesso avviene in questi settori di attività a larga diffusione - la difformità di applicazione della normativa può causare turbative alla libertà di scelta del notaio e concentrazioni del lavoro presso notai la cui prassi operativa risulti meno gravosa per il cliente (Tit. II Capo I Sez. II); talvolta potendosi verificare - ed è particolarmente grave - anche forme di accaparramento e di illecita concorrenza (Tit. I Capo III Sez. I).

Il Consiglio Nazionale - da tempo impegnato nella sistemazione tecnico-notarile dell'"atto di vidimazione" - ne ha individuato la finalità primaria, con riguardo esclusivo alle vidimazioni annuali, nella fissazione di un punto di riferimento certo nel susseguirsi delle registrazioni, per consentire valutazioni ampie e complessive del contenuto delle scritture, peraltro estranee alla competenza del notaio. Sono stati così ricostruiti i comportamenti - alcuni dei quali in forma di controllo di natura documentale - necessari e nel contempo sufficienti, che il notaio deve osservare per potersi ritenere realizzata, secondo modalità uniformi, la indicata finalità. Tra essi, sotto il profilo deontologico di assicurare una pronta chiusura delle registrazioni, particolare importanza viene assegnata alla tempestività della prestazione, fino ad una auspicata coincidenza temporale tra richiesta, vidimazione e disponibilità per il ritiro della scrittura vidimata.

Per quanto riguarda infine l'"atto di vidimazione" - ed il riferimento è ancora alla vidimazione annuale che viene equiparata in tal modo a quella "iniziale" - la migliore tutela della intangibilità del documento e la sua protezione dal pericolo di alterazioni o sostituzioni (si pensi in special modo ai libri c.d. a fogli mobili) fa ritenere necessario che dal testo dell'atto si possano trarre direttamente, senza necessità di riferimenti esterni, tutti gli elementi necessari ad individuare l'avvenuta vidimazione. E così tra essi, oltre alla indicazione del libro o scrittura, anche quella della pagina nella quale la vidimazione è apposta; dato quest'ultimo che di solito è ricavabile soltanto per relazione dall'esame diretto del libro stesso. Trattandosi poi di atto che si rilascia in originale è altresì necessario - al fine di possibili riscontri anche a lunga distanza di tempo - che il numero della

pagina, assieme agli altri dati individuanti, oltre a risultare dall'atto, sia anche annotato nel repertorio.

55. - La vidimazione dei libri e delle scritture contabili deve essere eseguita con tempestività, contestualmente alla presentazione, ove possibile, e in ogni caso con sollecita messa a disposizione per il loro ritiro.

Nella esecuzione delle vidimazioni annuali il notaio deve controllare che i libri siano inizialmente bollati e numerati ai sensi di legge al nome del soggetto che li ha posti in uso e che le registrazioni e le scritturazioni siano continue e senza spazi in bianco.

56. - Negli "atti di vidimazione annuale" devono essere indicati i dati necessari alla diretta e completa individuazione della vidimazione, tra i quali la pagina nella quale essa è eseguita; di questi dati deve essere fatta annotazione nel repertorio.

Sezione III

Delle attività previste dalla legge n. 302/1998

57. - I Consigli notarili distrettuali sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e controllo sulla osservanza da parte dei colleghi dei doveri deontologici nelle attività da compiersi con riferimento alla legge 302/1998, con particolare attenzione agli aspetti previsti:

- al paragrafo sulla illecita concorrenza;
- al paragrafo sulla pubblicità;
- ai paragrafi relativi ai rapporti con i colleghi e con il Consiglio notarile e ai rapporti con uffici, Istituzioni e categorie professionali;
- ai paragrafi sulla assunzione e/o astensione relativa all'incarico;
- ai paragrafi inerenti la personalità, la segretezza e la imparzialità nella esecuzione della prestazione;
- al paragrafo che impone la completezza e la esattezza del documento di provenienza notarile.

Il Consiglio notarile distrettuale dovrà inoltre attivare la massima vigilanza sulla attenzione, diligenza e prontezza di esecuzione che il notaio dovrà adottare nell'assolvimento degli incarichi e, stante la deroga di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge professionale, su ogni possibile ipotesi di incompatibilità o di conflittualità che potesse manifestarsi nella esplicazione delle attività delegate.

58. - I Consigli distrettuali adotteranno le più opportune iniziative per organizzare modalità di attuazione del lavoro idonee a garantire la migliore esplicazione di tutte le formalità esecutive di cui agli articoli 576 e seguenti del c.p.c..

I Consigli distrettuali, inoltre, facendo proprie le ragioni e i fini della nuova normativa, assumeranno ogni iniziativa idonea a promuovere la più ampia disponibilità dei notai del distretto ad essere inclusi negli elenchi di cui agli articoli 169 *ter* e 179 *ter* del c.p.c..

59. - Nella esecuzione degli incarichi affidatigli il notaio userà la diligenza dovuta e che, nei suoi contenuti minimi, è dettata nelle vigenti regole deontologiche.

60. - In relazione ai fini pubblicistici della normativa e alla particolare incidenza della propria attività su interessi di soggetti aventi con lui rapporti solo indiretti, il notaio adempirà ai suoi compiti nei tempi strettamente necessari e a tal fine i Consigli notarili distrettuali esplicheranno particolare vigilanza.

61. - Qualora il notaio ritenga che tali tempi possano risultare dilatati a causa di altre sue attività o a causa del numero degli incarichi ricevuti, lo stesso è tenuto ad astenersi dall'assumerli motivando in modo non generico tale comportamento.